

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.



38624-19

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1470/2019

MARIAROSARIA BRUNO

- Relatore -

UP - 19/06/2019

GIUSEPPE PAVICH

R.G.N. 8905/2019

DANIELA DAWAN

FRANCESCA PICARDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Per la parte civile e' presente l'avv. (omissis) del foro di Napoli che deposita conclusioni, nota spese e chiede l'inammissibilita' o rigetto del ricorso.

Per la parte civile (omissis) e' presente l'avv. (omissis) del foro di Napoli in sostituzione dell'avv. (omissis), nomina a sostituto depositata in udienza.

Deposita conclusioni e nota spese.

Per il ricorrente (omissis) e' presente l'avv. (omissis) del foro di Napoli che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 7/2/2018 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) e degli altri originari coimputati, in ordine al delitto di omicidio colposo del piccolo (omissis), il quale decedeva per folgorazione in seguito ad una scossa elettrica cagionata dall'impianto di illuminazione pubblica, allestito dal Comune di (omissis), fatto verificatosi in data (omissis). La Corte di merito, nel dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili di condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite in giudizio.

Era contestato al ricorrente di avere cagionato per colpa la morte del minore, in qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di (omissis) (omissis) e di direttore dei lavori, omettendo di verificare la regolarità e la sicurezza dell'impianto di illuminazione realizzato sull'istmo di (omissis) rispetto alle norme CEI, non avvedendosi, anche nella qualità di direttore dei lavori, che i fori passacavi dei faretti installati non erano stati otturati - con conseguente esposizione del corpo illuminante agli agenti esterni - e che i rivestimenti in gomma dei cavi di alimentazioni erano stati rosicchiati dai ratti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, nel quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, limitatamente all'omesso esame dei motivi di impugnazione riguardanti la esclusione della responsabilità civile del (omissis).

La difesa deduce carenza di motivazione, sia con riferimento alla posizione di garanzia rivestita dal (omissis) nella vicenda, sia con riferimento all'aspetto del nesso causale tra la condotta addebitatagli e l'evento lesivo.

La sentenza della Corte distrettuale dedicherebbe poche righe all'imputato, attribuendogli, erroneamente, la responsabilità di avere realizzato l'impianto di pubblica illuminazione, sebbene tale circostanza non sia emersa dal compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio.

Dalla lettura degli atti risulterebbe dimostrato che il (omissis), si sia limitato, nella sua qualità, a curare esclusivamente la sostituzione dei corpi illuminanti presenti nell'impianto. I poteri del ricorrente rientrerebbero in una posizione di garanzia definibile "di controllo" rispetto alle fonti di pericolo. Occorreva, quindi, verificare quali oneri di controllo si sostanziano in capo al ricorrente, avuto riguardo alla tipologia dei lavori ed alla modalità di esecuzione, che avevano

riguardato la mera sostituzione delle lampade sull'istmo di (omissis) e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte Distrettuale, la «realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione».

Nella concreta fattispecie l'arch. (omissis) si sarebbe occupato solo di affidare, ad una ditta altamente specializzata, il compito della sostituzione di alcuni faretti e, in tale veste, avrebbe assunto il ruolo di «direttore dei lavori».

Ricorda la difesa come la qualifica di direttore dei lavori non comporti automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto secondo gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti.

La Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 11593 del 01/10/1993, Rv. 196929 - 01) ha avuto modo di chiarire che "Ai sensi degli artt. 4 e 5 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti. Il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere".

Dunque, una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, doveva essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti in grado di testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni.

Le certificazioni in atti attesterebbero che i lavori erano stati regolarmente realizzati e confermano l'esercizio di una vigilanza, per conto e nell'interesse del Comune committente, circa l'avvenuta fedele esecuzione del capitolato di appalto, riguardante esclusivamente la mera sostituzione dei corpi illuminanti.

Come sostenuto nei motivi d'appello, il (omissis) non poteva rispondere dell'evento verificatosi in quanto, pur essendo titolare di una posizione di garanzia, non aveva possibilità di influenzare il corso degli eventi.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo, deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu aculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi

incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Di tale *regula iuris*, la Corte territoriale, solo apparentemente avrebbe fatto buon governo, in quanto non avrebbe fornito risposta a tutte le questioni prospettate dalla difesa del ricorrente, limitandosi a rilevare la palese e non contestabile assenza della prova della innocenza dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

2. La Corte di merito, la quale è pervenuta alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed alla conferma delle statuizioni civili stabilite nella sentenza di primo grado, ha valutato in modo congruo i rilievi difensivi proposti in appello e ribaditi in questa sede.

Dopo avere provveduto a richiamare le fasi salienti dell'iter amministrativo che ha condotto alla realizzazione dell'impianto ed al successivo intervento di sostituzione dei corpi illuminanti, realizzato nell'anno 2004, condividendo le argomentazioni espresse dal Tribunale, ha ritenuto ascrivibile l'evento del decesso del minore anche al ricorrente, nella sua duplice qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e di direttore dei lavori, poiché egli era stato investito, si legge in sentenza, della *"posizione di garanzia rispetto alla regolare esecuzione dei lavori e, più in generale rispetto alla tutela della pubblica incolumità a fronte dei rischi collegati alla realizzazione di un impianto di illuminazione soggetto al sistematico ed ineludibile calpestio dei passanti"*

La morte del bambino, come rilevato dagli accertamenti medico-legali, è stata cagionata da una folgorazione improvvisa, scaturita dalla dispersione di corrente elettrica generata da un corpo illuminante ben individuato, contrassegnato con il numero 4, nella sequenza dei faretti incassati sulla passeggiata dell'istmo.

Dalla compiuta istruttoria, si afferma in motivazione, era emerso in modo palese che l'impianto di illuminazione presentava diversi e gravi difetti, sia perché non era stato garantito un perfetto isolamento dei faretti dalla elevata umidità del luogo, sia perché i cavi elettrici non erano stati adeguatamente protetti dal rosicchiamento dei topi, con tubolari più resistenti.

In ordine alle cause della fatale dispersione di corrente, la Corte ha ritenuto attendibili le conclusioni a cui era pervenuto il C.T. del P.M. - condivise anche dal C.T. della parte civile - il quale, nell'esaminare le condizioni del faretto ad incasso sul quale aveva poggiato il piede il bambino, ha rilevato che il reattore del corpo illuminante aveva perso del tutto la sua capacità di isolamento "tra

l'avvolgimento ed il pacco magnetico". Il cedimento del meccanismo era derivato da un processo di ossidazione innescato dall'elevato grado di umidità e di salinità del micro - ambiente, a sua volta derivato dalla permeabilità della calotta, dovuta alla mancata otturazione di uno dei fori passacavi di cui erano dotati i corpi illuminanti installati sul piano di calpestio. Ha spiegato la Corte di merito che, per le lampade contrassegnate dai numeri 3 e 4, il montaggio era stato effettuato con la tecnica della "derivazione" la quale avrebbe dovuto imporre il mantenimento del tappo in dotazione per i fori passacavi inutilizzati (cfr. pagg. 27 e 28 della motivazione della sentenza impugnata). Si è quindi ritenuto, in conclusione, che le lampade non fossero state montate a regola d'arte, secondo la migliore tecnica e nel rispetto delle istruzioni contenute nella scheda tecnica della casa costruttrice.

Tale ultimo aspetto, costituisce un passaggio determinante ai fini della comprensione dei profili di responsabilità individuati a carico del ricorrente, il quale, all'esito della realizzazione del progetto di sostituzione dei faretti, in data 11/3/2004, in veste di Direttore dei lavori, ebbe a certificare la regolare esecuzione delle opere e, in data 23/3/2004, nella diversa qualità di responsabile del Servizio tecnico del Comune, ebbe ad approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere.

Da quanto si è detto, si ricava che non è esatta la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo la quale la Corte di merito avrebbe attribuito al (omissis) la responsabilità della "realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione".

Un'attenta lettura della motivazione della sentenza, rivela come i giudici di merito abbiano collegato la responsabilità del (omissis), alla mancata effettiva verifica della regolarità del lavoro di sostituzione dei faretti, dalla qual cosa è dipesa l'attivazione della situazione di pericolo che, nello sviluppo degli eventi, ha condotto a morte il minore.

3. Il rilievo riguardante la inesistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente, non è sostenibile. I giudici di merito hanno evidenziato che il (omissis), il quale aveva peraltro provveduto a fornire il materiale alla ditta incaricata della messa in opera (così pag. 30 e 31 della sentenza di primo grado) - aveva attestato la regolarità dei lavori all'esito della sostituzione dei corpi illuminanti, trascurando, in modo negligente ed imprudente, di verificare che i faretti fossero stati montati a regola d'arte. Così operando, l'imputato, anche nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, doveva intendersi investito di una posizione di garanzia nei confronti degli utilizzatori del passaggio, i quali si trovavano esposti al pericolo di essere colpiti da scariche elettriche, per i noti difetti rilevati dai consulenti nel montaggio dei faretti.



Si deve quindi ritenere, alla luce del corretto ragionamento seguito dai Giudici di merito, che rientrasse nell'area di rischio chiamata a governare il ricorrente, il corretto adempimento della verifica della regolarità dell'impianto, a tutela della pubblica incolumità in una zona esposta "al sistematico ed ineludibile calpestio dei passanti".

A questi fini risulta non dirimente la giurisprudenza richiamata dalla difesa nel ricorso, poiché la posizione del (omissis) non è totalmente equiparabile a quella del Direttore dei lavori, assommando in sé anche la carica di Dirigente dell'ufficio tecnico comunale.

La fornitura del materiale e l'attestazione rilasciate all'esito dei lavori, sono indicative della ingerenza dell'imputato nella conduzione dei lavori, con assunzione di responsabilità che non può intendersi limitata al mero accertamento dell'esatto adempimento contrattuale del capitolato d'appalto da parte della ditta incaricata della posa in opera. L'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, implicava una effettiva verifica della conformità dell'impianto alla disciplina CEI, essendo l'imputato garante, anche in qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico, della incolumità pubblica in relazione all'impianto di illuminazione di pertinenza del Comune.

Deve ricordarsi, in proposito, che la posizione di garanzia, in tema di reati omissivi colposi, può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purchè si accerti in concreto la effettiva titolarità del potere dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro (cfr. questa Sez. 4, n. 19029 del 1/12/2016, dep. il 2017, De Nardis, Rv. 269602).

Tale posizione di garanzia opera purché l'agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all'attività assunta, non estendendosi oltre la sua sfera di governo degli stessi (Sez. 4, n. 48793 del 11/10/2016, Petrillo ed altri, Rv. 68216). Si delinea dunque la posizione di garanzia, a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (Sez. 4, n. 38991 del 10/6/2010, Quaglierini ed altro, in cui si è anche precisato che un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito). Ebbene, tali requisiti sono individuabili nel caso in esame, essendosi verificata, attraverso

i comportamenti descritti, una concreta assunzione, da parte dell'imputato, dei poteri-doveri impeditivi rispetto all'evento dannoso verificatosi ed avendo, il (omissis), la reale possibilità di influire sul decorso degli eventi. Invero, se il ricorrente avesse accertato i difetti esistenti, avrebbe ben potuto e dovuto, in qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, escludere la possibilità dell'attivazione dell'impianto fino alla eliminazione delle fonti di pericolo esistenti.

4. Infondata è pure la questione attinente alla violazione della regola imposta dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di merito ha affrontato in motivazione gli aspetti concernenti la responsabilità dell'imputato, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, fornendo adeguata risposta alle argomentazioni difensive. Il motivo di ricorso, si sostanzia in una generica doglianza della mancata valutazione dei motivi di appello.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Conseguente, *ex lege*, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese del grado alle costituite parti civili, che si liquidano come da dispositivo. Si dispone l'oscuramento dati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili (omissis) e (omissis), liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge per ciascuno di essi.

Oscuramento dati.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2019

Il Consigliere estensore

Mariarosaria Bruno




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 SET 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo



Il Presidente

Patrizia Piccialli

